CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 132

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 21/DDL del 7 ottobre 2026)

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 ottobre 2026.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"

R e l a z i o n e:

L'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina l'attività delle agenzie di viaggio e turismo e, tra l'altro, stabilisce, al comma 4, i seguenti requisiti necessari per l'apertura di una agenzia di viaggio e turismo:

a) l'apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;

b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;

c) un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria, qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line;

d) l'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;

d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all'estero e viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista;

e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.

Recentemente, la Corte costituzionale con sentenza 4 novembre 2025, n. 196 al paragrafo 3.2. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma della Regione Toscana, di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 "Testo unico del turismo", che così disponeva: "il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia".

Tale vincolo è stato ritenuto dalla Corte costituzionale in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, limitando eccessivamente la libertà di iniziativa economica privata.

In particolare, la citata sentenza rileva che la previsione nella legge regionale (Toscana) 61/2024 dell'esclusività del direttore tecnico di agenzia di viaggio incide sulla competizione tra operatori economici del settore, ossia non solo sui singoli direttori tecnici, ma anche sulle agenzie, limitando la loro possibilità di rivolgersi a un più ampio numero di professionisti del settore, con conseguente violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Per quanto riguarda il Veneto, l'articolo 37, comma 4, lettera b) della legge regionale 11/2013 prevede, tra i requisiti necessari per l'apertura di una agenzia di viaggio, un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo, analogamente al requisito di esclusività del direttore tecnico di agenzia, già previsto dal citato articolo 76, comma 4, della legge regionale (Toscana) n. 61/2024, dichiarato incostituzionale.

Conseguentemente, per evitare eventuali future impugnative davanti alla Corte costituzionale della citata norma regionale del Veneto, si propone la modifica dell'articolo 37, comma 4, lettera b) della legge regionale 11/2013, con la soppressione delle parole "in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo", conformemente a quanto deciso dalla suddetta sentenza della Corte costituzionale nel caso della citata legge della Regione Toscana.

Pertanto, in caso di approvazione della modifica proposta, il testo risultante dell'articolo 37, comma 4, della legge regionale 11/2013, sarà il seguente:

"Sono requisiti per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo:

a) l'apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;

b) un direttore tecnico abilitato;

c) un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria, qualora l'agenzia di viaggio e turismo non operi esclusivamente in modalità on line;

d) l'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;

d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all'estero e viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista;

e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.".

L'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, vuole precisare il requisito del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo proponendo la soppressione delle parole "in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo".

L'articolo 2 del disegno di legge propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 3 del disegno di legge dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 "SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO"

Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, le parole: "*, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo*" sono soppresse.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.....3
Art. 3 - Entrata in vigore.....3